COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89217 Ord. n. 23

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico del fantino Andrea Sanna detto Virgola

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n.4 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83882, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Andrea Sanna detto Virgola (di seguito, "Virgola"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento (di seguito, "Regolamento") il fantino Virgola ha presentato memoria difensiva *ex* art.99, comma 4, del Regolamento con atto recanto numero di protocollo in entrata 85963 del 26 ottobre 2026;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Visti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Letta la memoria del fantino Tamurè, alla quale si rimanda, ritenendosi il contenuto acquisito, integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

Considerato che:

- il fantino Andrea Sanna detto Virgola ha presentato una memoria, corredata da un allegato video, con la quale ha sostanzialmente eccepito che la contestazione di addebito di cui all'ordinanza n. 4 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83882, è infondata in fatto ed in diritto paliesco esponendo sostanzialmente quanto segue:

1) l'azione del fantino del Leocorno non è stata premeditata, ma è stata il frutto diretto e immediato dell'azione di disturbo posta in essere dalla Contrada della Torre nei confronti delle altre Contrade;

2) la Contrada della Torre spingendo verso il basso i cavalli delle Contrade del Leocorno e del Bruco, che si interponevano tra lei e la propria rivale, ha di fatto costretto il cavallo dell'Oca ad uscire talvolta dai canapi;

3) la condotta contestata è stata cagionata esclusivamente dalla situazione creata dalla Contrada della Torre, infatti a causa di tale situazione reiterata di spinta il fantino del Leocorno ha adoperato l'uso del nerbo all'interno dei canapi nei confronti del cavallo della Torre;

4) l'uso occasionale del nerbo non è scaturito da volontaria iniziativa del fantino del Leocorno e che lo stesso è stata la diretta e inevitabile conseguenza della continua pressione schiacciante commessa dal cavallo e dal fantino della Torre;

5) tale situazione reiterata ha posto il fantino del Leocorno nella condizione di impossibilità oggettiva di gestire correttamente il proprio cavallo nello spazio della mossa assegnato, creandosi uno stato di necessità ove l'interesse principale e primario era quello della tutela dell'incolumità del proprio cavallo e della propria persona;

6) nessuna volontà di colpire o di danneggiare, ma solo azione istintiva di contenimento, testimoniato dalla circostanza dell'uso singolo, occasionale e non reiterato del nerbo, finalizzato esclusivamente a liberare lo spazio adiacente;

- nelle conclusioni il fantino Andrea Sanna detto Virgola confida che, ai sensi dell'art. 99 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 3 luglio 2026, emerge che: *«il fantino Virgola abbia utilizzato il nerbo nei confronti del cavallo della Torre in conseguenza dell'azione di disturbo di quest'ultima Contrada»;*

Visto l'art. 84, comma 3, del Regolamento che testualmente recita: *«I Fantini non possono fare uso del nerbo suddetto sugli avversari e i loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di traguardo»*
Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S;

Valutato quanto esposto dal fantino Andrea Sanna detto Virgola nella memoria di contestazione di addebito di cui all'ordinanza n.4 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83882, l'A.D. evidenzia quanto segue:
- come da deduzioni difensive è pacifico e documentalmente provato che il fantino del Leocorno ha utilizzato il nerbo all'interno dei canapi soltanto quale conseguenza diretta dell'azione di disturbo posta in essere dalla Contrada della Torre, tuttavia si osserva la vigenza del divieto *ex* art. 84, comma 3, del Regolamento per il Palio che vieta tassativamente l'uso del nerbo nella fase della mossa e all'interno dei canapi. Si tratta di norma che non ammette scriminanti legate alla provocazione altrui. Sebbene la condotta posta in essere dal fantino del Leocorno sia stata posta in essere per reagire rispetto all'azione di disturbo della Torre, la norma non consente eccezioni. Invero la *ratio* della norma consiste nella tutela della salute animale e anche nella tutela dell'immagine della Festa. Il divieto non ha solo finalità strettamente inerente la Carriera, ma risponde a quello che è il *modus operandi* e alle regole deontologiche per la tutela e il rispetto della salute animale e alla tutela dell'immagine della Festa.
Le ragioni addotte dal fantino e le dinamiche verificatesi all'interno della mossa consentono di valutare l'attenuante della provocazione/azione di disturbo del fantino della Contrada della Torre, ma non certamente l'esimente totale. Il fantino ha comunque violato il Regolamento ponendo in essere condotta oggettivamente vietata. La provocazione non elide l'illecito paliesco, ne mitiga eventualmente solo la sanzione. Dunque è da ritenersi accertata la violazione dell'art. 84, comma 3,

del Regolamento da parte del fantino del Leocorno, anche se posta in essere in via reattiva e difensiva. Per l'effetto, si ritiene di proporre la sanzione nella misura minima prevista, con riconoscimento delle attenuanti generiche e della provocazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Andrea Sanna detto Virgola in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare la sanzione di n.**1 diffida**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, per aver utilizzato il nerbo nei confronti del cavallo della Contrada della Torre in conseguenza dell'azione di disturbo di quest'ultima contrada.
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione al fantino Andrea Sanna detto Virgola assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano